



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



REGOLAMENTO UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Approvato con delibera del Collegio dei Docenti in data 22.06.2026

Il presente Regolamento è adottato in attuazione del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche (2025).

Revisioni:

- 0. 5.11.2024
- 1. 22.06.2026



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



Sommario

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 — Finalità e oggetto.....	4
Art. 2 — Definizioni.....	4
Art. 3 — Ambito applicativo	5
TITOLO II — USI CONSENTITI, VIETATI E AUTORIZZATIVI	7
Art. 4 — Strumenti IA autorizzati.....	7
Art. 5 — Usi consentiti — docenti	7
Art. 6 — Usi consentiti — studenti	8
Art. 7 — Usi consentiti — personale ATA	9
Art. 8 — Usi vietati — divieti generali	9
Art. 9 — Usi vietati — divieti specifici per gli studenti	10
Art. 10 — Uso dell'IA nella valutazione — disposizioni speciali	10
TITOLO III — OBBLIGHI DEGLI UTENTI E TUTELA DEI DATI PERSONALI	12
Art. 11 — Obblighi generali di tutti gli utenti	12
Art. 12 — Obblighi specifici dei docenti	12
Art. 13 — Obblighi specifici degli studenti — dichiarazione d'uso.....	13
Art. 14 — Tutela dei dati personali	14
Art. 15 — Autorizzazione genitoriale per studenti minorenni	14
TITOLO IV — ACCOUNTABILITY, CONTROLLI E GESTIONE STRUMENTI.....	16
Art. 16 — Responsabilità e accountability.....	16
Art. 17 — Controlli	16
Art. 18 — Procedura di autorizzazione di nuovi strumenti IA	17
Art. 19 — Registro degli strumenti IA	17
TITOLO V — POLITICA DI USO DIDATTICO DELL'IA	18
Art. 20 — Principi pedagogici fondamentali.....	18
Art. 21 — Modello di utilizzo didattico per livello scolastico	18
Art. 22 — Indicazioni operative per i docenti	19
Art. 23 — Gestione degli elaborati con uso di IA.....	20
Art. 24 — Attività sperimentali con strumenti IA	20

2



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



Art. 25 — Al literacy come obiettivo trasversale	20
TITOLO VI — SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CORRETTIVE	22
Art. 26 — Principi generali in materia sanzionatoria	22
Art. 27 — Violazioni e sanzioni per gli studenti	22
Art. 28 — Misure correttive e riparatorie per gli studenti	23
Art. 29 — Violazioni e misure per il personale docente e ATA.....	23
TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI	25
Art. 30 — Entrata in vigore, revisione e pubblicità.....	25
Art. 31 — Rapporto con altri regolamenti e documenti istituzionali	25
Art. 32 — Allegati.....	26
Art. 33 — Riferimenti normativi	26





**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "sistemi IA" o "strumenti IA") nell'ambito delle attività didattiche, formative e amministrative dell'ITIS "Alessandro Artom", garantendo un uso responsabile, etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Il Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. promuovere un utilizzo consapevole e pedagogicamente fondato dell'IA, che valorizzi le potenzialità degli strumenti digitali senza sostituire il pensiero critico, la creatività e l'autonomia cognitiva degli studenti;
 - b. garantire il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla protezione dei dati personali;
 - c. assicurare la conformità dell'istituzione scolastica, in qualità di deployer ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale;
 - d. definire i ruoli, le responsabilità e le procedure necessarie per una governance dell'IA efficace, trasparente e verificabile;
 - e. favorire la sperimentazione disciplinata di nuovi strumenti IA, bilanciando l'innovazione con la prudenza e la tutela della comunità scolastica.
3. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività svolte nell'ambito dell'istituto, compresi i laboratori, le attività extracurricolari, il corso serale e le attività svolte a distanza o in modalità mista, ogni qualvolta si utilizzino strumenti IA.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. "Sistema di Intelligenza Artificiale" o "Sistema IA": un sistema automatizzato progettato per operare con diversi livelli di autonomia, che, a partire dagli input ricevuti, genera output quali previsioni, raccomandazioni, decisioni o contenuti, inclusi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e gli strumenti di IA generativa;
 - b. "Strumento IA generativo": sistema IA capace di generare testi, immagini, codice informatico, audio, video o altri contenuti a partire da istruzioni in linguaggio naturale (prompt);
 - c. "Deployer": l'ITIS "Alessandro Artom" in qualità di soggetto che utilizza sistemi IA sotto la propria autorità nell'ambito delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 3, par. 1, n. 4 AI Act;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- d. "Utente": chiunque utilizzi strumenti IA nell'ambito delle attività dell'istituto, comprendendo docenti, studenti, personale ATA e dirigente scolastico;
- e. "Prompt": istruzione o richiesta fornita dall'utente al sistema IA per ottenere un output;
- f. "Output IA": qualsiasi contenuto generato da un sistema IA in risposta a un prompt, inclusi testi, codici, immagini, riassunti, traduzioni e analisi;
- g. "Dichiarazione d'uso": documento standardizzato con cui lo studente dichiara di aver utilizzato strumenti IA nella preparazione di un elaborato, specificando modalità e strumenti impiegati;
- h. "RFIA": Referente per l'Intelligenza Artificiale, figura nominata dal Dirigente Scolastico con funzioni di coordinamento della governance IA;
- i. "GLIA": Gruppo di Lavoro per l'Intelligenza Artificiale, organo consultivo e propositivo interno istituito dal Dirigente Scolastico;
- j. "DPO": Data Protection Officer, responsabile della protezione dei dati nominato ai sensi dell'art. 37 GDPR;
- k. "DPIA": Data Protection Impact Assessment, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR;
- l. "Lista strumenti autorizzati": elenco degli strumenti IA approvati per uso didattico e/o amministrativo, contenuto nel Registro degli strumenti IA (allegato al presente Regolamento), aggiornato dal RFIA.

Art. 3 — Ambito applicativo

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le componenti della comunità scolastica dell'ITIS "Alessandro Artom":
 - a. docenti di ruolo, supplenti e collaboratori nelle loro attività didattiche e professionali connesse all'istituto;
 - b. studenti del percorso diurno e serale, nelle attività scolastiche, para-scolastiche e nei lavori da svolgere a casa quando il docente richiede la consegna di elaborati;
 - c. personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) nell'ambito delle proprie mansioni istituzionali;
 - d. dirigente scolastico e staff di dirigenza nell'ambito delle attività di gestione e rappresentanza dell'istituto.
2. Il Regolamento si applica all'uso di strumenti IA:
 - a. all'interno dei locali scolastici, compresi laboratori e aule;
 - b. nelle attività a distanza e in modalità mista, quando connesse ad attività scolastiche;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- c. nella preparazione di elaborati, progetti e lavori destinati alla consegna al docente o alla valutazione, indipendentemente dal luogo di svolgimento.
3. Il presente Regolamento non si applica all'uso strettamente personale e privato degli strumenti IA da parte di docenti o studenti, non connesso alle attività dell'istituto.





**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



TITOLO II — USI CONSENTITI, VIETATI E AUTORIZZATIVI

Art. 4 — Strumenti IA autorizzati

1. È consentito l'uso degli strumenti IA inclusi nella lista degli strumenti autorizzati (Registro in allegato), secondo le modalità, i limiti e le condizioni previsti dal presente Regolamento e, per i singoli strumenti, dal Registro stesso.
2. La lista degli strumenti autorizzati è aggiornata periodicamente dal RFIA, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su proposta del GLIA e con autorizzazione del Dirigente Scolastico. L'aggiornamento è comunicato tramite circolare interna e pubblicato sul sito istituzionale.
3. L'uso di strumenti IA non presenti nella lista degli strumenti autorizzati è subordinato a esplicita autorizzazione scritta del docente della disciplina per le attività in classe, ovvero all'attivazione della procedura di richiesta di adozione, da inviare al GLIA e al Dirigente Scolastico, ai fini di un'eventuale adozione strutturata.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in nessun caso è consentito l'uso di strumenti IA che realizzano pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI Act, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione.

Art. 5 — Usi consentiti — docenti

1. I docenti possono utilizzare gli strumenti IA autorizzati per le seguenti attività:
 - a. progettazione e preparazione di materiali didattici, unità di apprendimento, schede di lavoro e strumenti di valutazione, previo controllo critico e revisione dell'output generato;
 - b. supporto alla stesura di rubriche valutative, griglie di osservazione e descrittori di competenza, con decisione finale sempre rimessa al giudizio professionale del docente;
 - c. ricerca e approfondimento su contenuti disciplinari, con verifica sistematica delle fonti e delle informazioni generate;
 - d. revisione linguistica e miglioramento della chiarezza di testi a uso interno o destinati agli studenti;
 - e. progettazione di attività didattiche che prevedono l'uso dell'IA da parte degli studenti, in conformità con il presente Regolamento;
 - f. comunicazioni istituzionali e corrispondenza, con revisione e firma sempre a cura del docente responsabile;
 - g. attività di aggiornamento e formazione professionale.
2. I docenti che utilizzano strumenti IA generativi nella preparazione di materiali destinati agli studenti rendono noto agli studenti stessi, in modo semplice e comprensibile, che il materiale è stato supportato da strumenti IA, qualora ciò sia rilevante ai fini didattici o educativi.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



3. I docenti che autorizzano l'uso di strumenti IA nelle attività in classe o nelle consegne a casa ne specificano le modalità consentite, i limiti e gli obblighi di dichiarazione nella consegna stessa o nel registro di classe. L'utilizzo dell'IA avviene nel rispetto di quanto stabilito dai singoli Consigli di Classe e Dipartimenti, che definiscono appositi criteri e griglie di valutazione per esplicitare in modo chiaro la ponderazione dell'apporto degli strumenti IA nella valutazione degli elaborati.

Art. 6 — Usi consentiti — studenti

1. Gli studenti possono utilizzare gli strumenti IA autorizzati per le seguenti attività, alle condizioni previste dal presente Regolamento e avendo cura di attenersi alle indicazioni fornite dal docente per la formulazione dei prompt, al fine di non alterare in modo significativo la produzione personale dello studente e il relativo processo di elaborazione del pensiero:
 - a. brainstorming e generazione iniziale di idee, come punto di partenza per l'elaborazione personale, non come prodotto finale;
 - b. supporto allo studio e comprensione dei contenuti disciplinari, come strumento integrativo e non sostitutivo dello studio personale e del confronto con il docente;
 - c. attività tecnico-pratiche e progettuali proprie delle discipline tecniche e professionalizzanti, con obbligo di comprensione, commento e testing personale dei prodotti o del codice eventualmente generato;
 - d. revisione linguistica e miglioramento della forma di elaborati già sviluppati autonomamente, con dichiarazione obbligatoria dell'uso;
 - e. ricerca e raccolta di informazioni, con verifica critica obbligatoria delle fonti e delle informazioni generate (attenzione alle "allucinazioni" dei sistemi IA);
 - f. traduzione e supporto linguistico, nelle discipline interessate, con dichiarazione d'uso;
 - g. simulazioni, laboratori virtuali e attività interattive espressamente previste dal docente;
 - h. tutoring e autovalutazione, come supporto all'apprendimento individuale al di fuori dell'orario scolastico.
2. In tutte le attività di cui al comma 1, lo studente è tenuto a:
 - a. verificare criticamente l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità degli output generati dagli strumenti IA;
 - b. dichiarare l'uso degli strumenti IA ogni qualvolta richiesto dal docente o previsto dal presente Regolamento;
 - c. rielaborare autonomamente gli output IA, integrando il proprio contributo critico e creativo;
 - d. fornire, in allegato all'elaborato prodotto, il prompt utilizzato, ogni qualvolta richiesto dal docente o previsto dal presente Regolamento;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- e. non inserire nei prompt dati personali identificativi propri o di terzi (compagni, docenti, familiari).
3. Per gli studenti del biennio (classi prime e seconde), l'uso di strumenti IA generativi nelle attività scolastiche è consentito esclusivamente sotto la diretta supervisione del docente presente in classe, salvo diversa disposizione del Consiglio di Classe motivata da specifiche esigenze didattiche.
4. Per il corso serale, composto prevalentemente da studenti maggiorenni, le disposizioni relative all'autorizzazione genitoriale non si applicano. Le altre disposizioni del presente Regolamento si applicano integralmente.

Art. 7 — Usi consentiti — personale ATA

1. Il personale ATA può utilizzare gli strumenti IA autorizzati per:
- a. supporto nella redazione di comunicazioni, circolari e corrispondenza istituzionale, con revisione e firma del responsabile;
 - b. ottimizzazione di processi ripetitivi e burocratici, nel rispetto delle norme vigenti e senza inserimento di dati personali di studenti, docenti o familiari nei prompt;
 - c. ricerca di informazioni normative e procedurali utili allo svolgimento delle proprie mansioni;
 - d. supporto alla gestione dell'inventario e di altri processi amministrativi non implicanti trattamento di dati personali sensibili.
2. Il personale ATA non utilizza strumenti IA per l'elaborazione automatica di dati personali di studenti o famiglie senza previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e verifica del DPO.

Art. 8 — Usi vietati — divieti generali

1. È vietato a tutti gli utenti:
- a. utilizzare sistemi IA che realizzano pratiche vietate dall'art. 5 dell'AI Act, tra cui: sistemi di categorizzazione biometrica; sistemi di social scoring; sistemi di identificazione emotiva (sentiment analysis) in ambito scolastico; tecniche subliminali o manipolative;
 - b. inserire nei prompt dati personali identificativi di studenti, docenti, personale o terzi (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, dati sanitari, informazioni su situazioni familiari o economiche), senza idonea base giuridica e senza le misure di protezione previste dal GDPR;
 - c. condividere con sistemi IA dati contenuti in documenti riservati dell'istituto (verbali di Consigli di Classe con riferimenti individuali, PEI/PDP nominativi, provvedimenti disciplinari, dati retributivi, atti coperti da segreto d'ufficio);
 - d. utilizzare strumenti IA per svolgere attività di sorveglianza, controllo o profilazione di altri utenti dell'istituto;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- e. usare sistemi IA per generare contenuti diffamatori, discriminatori, lesivi della dignità personale, a carattere sessuale o violento;
- f. utilizzare output di strumenti IA per adempimenti istituzionali formali (delibere, verbali, provvedimenti amministrativi, valutazioni finali) senza revisione, verifica e assunzione di responsabilità da parte del firmatario umano;
- g. accedere o tentare di accedere ad account istituzionali di sistemi IA intestati ad altri utenti;
- h. cedere a terzi le credenziali di accesso ad account istituzionali di sistemi IA.

Art. 9 — Usi vietati — divieti specifici per gli studenti

1. È vietato agli studenti:
 - a. presentare elaborati, tesi, relazioni, compiti o qualsiasi altra produzione interamente generata da strumenti IA come lavoro integralmente personale, senza dichiarazione d'uso;
 - b. utilizzare strumenti IA durante verifiche scritte, compiti in classe, interrogazioni o qualsiasi altra prova di valutazione, salvo esplicita e documentata autorizzazione del docente nella consegna della prova stessa;
 - c. sostituire integralmente con output IA il processo di riflessione, elaborazione e apprendimento personale richiesto dall'attività didattica;
 - d. utilizzare strumenti IA non presenti nella lista degli strumenti autorizzati senza esplicita autorizzazione scritta del docente;
 - e. inserire nei prompt testi, immagini o documenti coperti da diritto d'autore senza le cautele necessarie;
 - f. generare contenuti con strumenti IA che violino il Regolamento d'Istituto, le norme sul diritto d'autore, le norme sulla privacy o le norme penali vigenti.
2. Le violazioni dei divieti di cui al comma 1 sono sanzionate ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento, fatti salvi gli eventuali profili di rilevanza disciplinare previsti dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/1998 e s.m.i.).

Art. 10 — Uso dell'IA nella valutazione — disposizioni speciali

1. La valutazione degli apprendimenti degli studenti rimane una prerogativa esclusiva e non delegabile del docente. Nessun sistema IA può attribuire autonomamente voti, giudizi o valutazioni che abbiano effetti formali sul percorso scolastico dello studente.
2. I sistemi IA possono supportare il docente nelle seguenti attività connesse alla valutazione, ferma restando la decisione finale del docente:
 - a. predisposizione di rubriche valutative e griglie di correzione;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- b. analisi di errori ricorrenti e individuazione di aree di miglioramento;
 - c. suggerimento di feedback personalizzati, sempre rivisti e validati dal docente prima della comunicazione allo studente.
3. I sistemi IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'Allegato III dell'AI Act (es. sistemi per la valutazione automatica dei risultati di apprendimento, sistemi di proctoring automatico) non possono essere adottati senza previa valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), valutazione d'impatto sui sistemi di IA (FRIA), autorizzazione del Dirigente Scolastico su proposta del GLIA e delibera del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti.
4. L'uso da parte del docente di strumenti IA per supportare la correzione di elaborati è consentito a condizione che:
 - a. il docente verifichi e assuma piena responsabilità dell'output generato dallo strumento;
 - b. il voto o giudizio finale sia attribuito esclusivamente dal docente;
 - c. non siano inseriti dati personali identificativi degli studenti nei prompt (si usano identificatori anonimi);
 - d. la circostanza sia dichiarata agli studenti se inerente alla modalità di correzione.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



TITOLO III — OBBLIGHI DEGLI UTENTI E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 11 — Obblighi generali di tutti gli utenti

1. Tutti gli utenti che utilizzano strumenti IA nell'ambito delle attività dell'istituto sono tenuti a:
 - a. rispettare il presente Regolamento, le policy operative degli strumenti autorizzati e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico e dal RFIA;
 - b. utilizzare gli strumenti IA con spirito critico, verificando sempre l'accuratezza e l'affidabilità degli output generati, consapevoli che i sistemi IA possono produrre errori, imprecisioni e "allucinazioni";
 - c. non inserire dati personali identificativi nei prompt, salvo quando strettamente necessario e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e del GDPR;
 - d. segnalare al RFIA o al Dirigente Scolastico qualsiasi output IA che risulti discriminatorio, lesivo della dignità personale, fuorviante o potenzialmente dannoso;
 - e. segnalare al RFIA o al Dirigente Scolastico qualsiasi incidente connesso all'uso di strumenti IA, compresi accessi non autorizzati, violazioni di dati personali o comportamenti scorretti di altri utenti;
 - f. partecipare alle attività di formazione sull'uso responsabile dell'IA organizzate dall'istituto;
 - g. agire nel rispetto della dignità, dei diritti e della riservatezza di tutti i componenti della comunità scolastica nell'uso degli strumenti IA.

Art. 12 — Obblighi specifici dei docenti

1. I docenti hanno i seguenti obblighi specifici:
 - a. informare gli studenti, all'inizio dell'anno scolastico o prima di ogni attività che coinvolge l'uso di strumenti IA, delle regole applicabili, degli strumenti autorizzati e degli obblighi di dichiarazione, inserendo tali indicazioni nella consegna scritta dell'attività;
 - b. acquisire le autorizzazioni genitoriali necessarie, tramite il modello allegato al presente Regolamento, prima di avviare attività che prevedono l'uso di strumenti IA da parte di studenti minorenni che comportano trattamento di dati personali;
 - c. verificare, al momento della ricezione degli elaborati, la presenza della dichiarazione d'uso IA richiesta e segnalare al Dirigente Scolastico i casi di mancata dichiarazione quando l'uso è evidente o documentato;
 - d. assumersi la piena responsabilità professionale e didattica per ogni output IA utilizzato nell'ambito delle proprie attività lavorative, dopo averlo verificato, adattato e validato;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- e. garantire che l'uso dell'IA non penalizzi gli studenti con difficoltà di accesso agli strumenti tecnologici, prevedendo sempre modalità alternative di svolgimento delle attività.
2. I docenti coordinatori di classe portano all'attenzione del Consiglio di Classe, quando lo ritengano opportuno, le eventuali criticità rilevate nell'uso degli strumenti IA da parte degli studenti, proponendo misure di intervento concordate.

Art. 13 — Obblighi specifici degli studenti — dichiarazione d'uso

1. Lo studente che utilizza strumenti IA nella preparazione di un elaborato destinato alla valutazione è tenuto a presentare, unitamente all'elaborato, la dichiarazione d'uso (allegata al presente Regolamento).
2. La dichiarazione d'uso specifica:
 - a. il nome dello strumento IA utilizzato;
 - b. la tipologia di utilizzo (es. brainstorming, revisione linguistica, generazione di bozze, supporto al coding, ricerca);
 - c. la parte dell'elaborato in cui l'IA è stata impiegata;
 - d. la rielaborazione personale apportata rispetto all'output IA.
3. L'obbligo di dichiarazione si applica:
 - a. in modo sistematico, quando il docente lo richiede esplicitamente nella consegna dell'attività;
 - b. in ogni caso, quando l'elaborato contiene parti significative (ovvero che abbiano inciso in misura indicativamente superiore al 50% del lavoro complessivo) generate o fortemente influenzate da output IA, indipendentemente dalla richiesta del docente.
4. Salvo diversa specifica del docente, l'obbligo di cui al comma 3 include anche l'inserimento, in allegato agli elaborati prodotti, del prompt utilizzato per la generazione o il supporto mediante strumenti IA, ai fini della tracciabilità del processo di lavoro svolto.
5. La presentazione della dichiarazione d'uso non pregiudica di per sé la valutazione dell'elaborato. Il docente valuta l'elaborato tenendo conto della qualità del contributo personale dello studente, della rielaborazione critica dell'output IA e del rispetto delle indicazioni della consegna, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento in merito all'integrazione dell'apporto dell'IA nei criteri e nelle griglie di valutazione.
6. La mancata presentazione della dichiarazione d'uso quando dovuta, ovvero la presentazione di una dichiarazione falsa o incompleta, costituisce violazione disciplinare ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



Art. 14 — Tutela dei dati personali

1. L'istituto, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR, adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione dei dati personali trattati attraverso i sistemi IA, in conformità con quanto previsto dal Piano di Istituto per l'IA (PIIA) e dalle disposizioni del DPO.
2. Prima di adottare qualsiasi sistema IA che comporti trattamento di dati personali di studenti, docenti o personale, l'istituto effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, con il supporto del DPO.
3. Gli interessati — studenti (o i loro genitori/tutori per i minorenni), docenti e personale — hanno diritto di ricevere informativa chiara e comprensibile sull'uso dei sistemi IA che trattano i loro dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 GDPR. L'informativa è predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto del DPO.
4. I fornitori di sistemi IA che trattano dati personali per conto dell'istituto devono sottoscrivere idoneo contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR prima dell'avvio del trattamento. La verifica è curata dal DSGA con il supporto del DPO.
5. Le regole operative per la protezione dei dati nell'uso quotidiano degli strumenti IA sono le seguenti:
 - a. non inserire nei prompt nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, diagnosi mediche, valutazioni psicologiche, dati di PEI/PDP individuali, dati sulla situazione familiare o economica di studenti, docenti o personale;
 - b. disattivare, ove possibile e nelle impostazioni del proprio account, la funzione di salvataggio della cronologia delle conversazioni, soprattutto quando si trattano informazioni connesse alle attività scolastiche;
 - c. preferire prompt anonimi ("uno studente del triennio", "una classe di quarta superiore") piuttosto che riferimenti a persone specifiche;
 - d. non caricare (upload) nei sistemi IA documenti contenenti dati personali di studenti o personale senza previa verifica con il DPO e senza idonea base giuridica.
6. In caso di violazione di dati personali connessa all'uso di sistemi IA (data breach), si applica la procedura di gestione degli incidenti di cui all'art. 21 e al Capitolo 11 del PIIA.

Art. 15 — Autorizzazione genitoriale per studenti minorenni

1. Per le attività didattiche che prevedono l'uso di strumenti IA da parte di studenti minorenni e che comportano trattamento di dati personali, il docente responsabile acquisisce preventivamente l'autorizzazione dei genitori o tutori legali, utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è acquisita almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e conservata dal docente per l'intera durata dell'anno scolastico.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



3. In caso di mancata autorizzazione, lo studente svolge un'attività alternativa equivalente predisposta dal docente, senza penalizzazioni sulla valutazione.
4. Per le attività di uso generico degli strumenti IA nella didattica ordinaria (es. uso in classe senza raccolta di dati personali identificativi, con prompt anonimi), l'autorizzazione genitoriale specifica non è richiesta, purché le famiglie siano state informate tramite l'informativa generale sull'uso dell'IA a scuola, distribuita all'inizio di ciascun anno scolastico.
5. Per gli studenti del corso serale, in quanto prevalentemente maggiorenni, l'autorizzazione genitoriale non è richiesta. Per eventuali studenti minorenni iscritti al corso serale si applicano le disposizioni dei commi precedenti.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



TITOLO IV — ACCOUNTABILITY, CONTROLLI E GESTIONE STRUMENTI

Art. 16 — Responsabilità e accountability

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile primario della governance dell'IA dell'istituto, in qualità di deployer ai sensi dell'AI Act e di titolare del trattamento ai sensi del GDPR. Autorizza l'adozione di nuovi strumenti IA, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente Regolamento e risponde degli adempimenti normativi nei confronti delle autorità competenti.
2. Il RFIA è responsabile del coordinamento operativo della governance IA, dell'aggiornamento del Registro degli strumenti, della formazione e del monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento.
3. Il DPO è responsabile della supervisione della conformità al GDPR di tutti i trattamenti di dati personali effettuati attraverso sistemi IA, della redazione delle DPIA e del raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali.
4. I docenti sono responsabili dell'applicazione del presente Regolamento nelle proprie classi, dell'informazione agli studenti, dell'acquisizione delle autorizzazioni genitoriali e della supervisione dell'uso degli strumenti IA nelle attività didattiche.
5. Ogni utente è personalmente responsabile dell'uso degli strumenti IA che effettua nell'ambito delle attività dell'istituto e risponde delle violazioni del presente Regolamento nei termini previsti dal Titolo VI.

Art. 17 — Controlli

1. Il RFIA effettua verifiche periodiche sull'applicazione del presente Regolamento e riferisce al GLIA e al Dirigente Scolastico.
2. I docenti, nell'ambito della loro autonomia professionale e della libertà di insegnamento, verificano il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte degli studenti nelle attività didattiche che coordinano e si attengono ai criteri di valutazione relativi alla ponderazione dell'apporto dell'IA definiti in sede di Consiglio di Classe e di Dipartimento.
3. In caso di fondato sospetto di utilizzo non dichiarato di strumenti IA in un elaborato valutato, il docente può:
 - a. richiedere allo studente un colloquio di verifica orale sui contenuti dell'elaborato;
 - b. richiedere allo studente di ripetere l'attività in classe, in condizioni controllate;
 - c. segnalare il caso al Dirigente Scolastico per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare.
4. L'istituto può avvalersi, previa autorizzazione del GLIA e nel rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti degli studenti, di strumenti di rilevazione automatica dell'uso dell'intelligenza artificiale (AI detector). Gli eventuali risultati forniti da tali strumenti hanno carattere esclusivamente indicativo e non costituiscono



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



prova determinante, dovendo essere sempre sottoposti a valutazione e verifica da parte del personale docente competente.

5. Il GLIA effettua un audit interno periodico sulla governance IA ai sensi del Capitolo 12 del PIIA, i cui risultati sono presentati al Consiglio d'Istituto.

Art. 18 — Procedura di autorizzazione di nuovi strumenti IA

1. Chiunque intenda proporre l'adozione di un nuovo strumento IA non presente nella lista degli strumenti autorizzati presenta richiesta al RFIA.
2. La valutazione del nuovo strumento segue la procedura prevista dal Capitolo 8 del PIIA.
3. Nelle more della procedura di valutazione, il proponente può richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione a un uso sperimentale limitato a proprie classi o attività, della durata massima di 30 giorni, previa acquisizione del parere del RFIA e, per i profili privacy, del DPO.
4. Il Dirigente Scolastico comunica l'esito della procedura al proponente, al GLIA e, in caso di autorizzazione definitiva, pubblica l'aggiornamento della lista degli strumenti autorizzati tramite circolare.

Art. 19 — Registro degli strumenti IA

1. Il RFIA tiene e aggiorna il Registro degli strumenti IA in uso presso l'istituto (allegato al presente Regolamento), che costituisce l'elenco ufficiale degli strumenti autorizzati.
2. Il Registro contiene, per ciascun strumento: denominazione e fornitore; livello di rischio AI Act; ambito d'uso autorizzato; utenti autorizzati; condizioni e limitazioni d'uso.
3. Il Registro è aggiornato periodicamente ogni qualvolta viene autorizzato un nuovo strumento o revocata l'autorizzazione di uno strumento esistente.
4. La versione aggiornata del Registro è pubblicata nella sezione "Governance IA" del sito istituzionale, accessibile a tutti i componenti della comunità scolastica.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



TITOLO V — POLITICA DI USO DIDATTICO DELL'IA

Art. 20 — Principi pedagogici fondamentali

1. L'integrazione dell'IA nella didattica dell'ITIS "Alessandro Artom" si fonda sui seguenti principi pedagogici irrinunciabili:
 - a. **PRIMATO DEL PROCESSO COGNITIVO PERSONALE:** l'IA è uno strumento di supporto, non un sostituto del pensiero. Lo studente rimane l'artefice principale del proprio apprendimento; l'IA può facilitare il percorso, ma non può percorrerlo al suo posto;
 - b. **PENSIERO CRITICO COME COMPETENZA FONDAMENTALE:** l'uso dell'IA sviluppa il pensiero critico solo se lo studente impara a valutare, questionare e rielaborare gli output generati, non ad accettarli passivamente;
 - c. **TRASPARENZA E ONESTÀ INTELLETTUALE:** dichiarare l'uso dell'IA non è una penalizzazione, ma un atto di integrità accademica. L'istituto valorizza la trasparenza e non penalizza chi dichiara correttamente l'uso degli strumenti;
 - d. **EQUITÀ:** l'accesso agli strumenti IA non deve diventare una fonte di disuguaglianza. Il docente garantisce che le attività che prevedono l'uso dell'IA non svantaggino studenti con minore accesso tecnologico o con bisogni educativi speciali;
 - e. **GRADUALITÀ:** l'uso dell'IA in contesti didattici è introdotto in modo progressivo, partendo da attività guidate e controllate, per arrivare a usi più autonomi nel triennio, in coerenza con lo sviluppo delle competenze critiche degli studenti.

Art. 21 — Modello di utilizzo didattico per livello scolastico

1. L'istituto adotta il seguente modello graduale di utilizzo dell'IA, differenziato per livello scolastico:

Livello	Uso consentito	Condizioni	Finalità pedagogica
BIENNIO (classi 1 ^a - 2 ^a)	Uso esplorativo guidato, esclusivamente in presenza del docente; nessun uso autonomo per elaborati valutati.	Solo in classe sotto supervisione diretta; nessuna dichiarazione d'uso richiesta per attività puramente esplorative.	Sviluppare consapevolezza di cosa è l'IA, come funziona, quali sono i rischi; competenza digitale critica di base.
TRIENNIO (classi 3 ^a - 4 ^a)	Uso autorizzato dal docente per attività specifiche; dichiarazione d'uso obbligatoria; rielaborazione personale richiesta.	Strumenti autorizzati; dichiarazione d'uso allegata all'elaborato; verifica critica dell'output obbligatoria.	Sviluppare competenza nell'uso responsabile dell'IA come strumento professionale; pensiero critico avanzato.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



Livello	Uso consentito	Condizioni	Finalità pedagogica
TRIENNIO (classe 5 ^a)	Uso più autonomo e riflessivo; piena responsabilità sulla dichiarazione e sulla qualità del prodotto finale.	Dichiarazione d'uso sempre richiesta; riflessione metacognitiva sull'uso dell'IA nell'elaborato finale.	Prepararsi al contesto lavorativo e universitario dove l'IA è strumento ordinario; etica professionale dell'IA.
SERALE (tutte le classi)	Come il livello corrispondente del diurno, con adattamenti per il profilo di studenti adulti e lavoratori.	Stesse regole del diurno; maggiore autonomia riconosciuta per studenti maggiorenni con esperienza lavorativa.	Valorizzare la prospettiva professionale; connettere l'uso dell'IA alle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Art. 22 — Indicazioni operative per i docenti

- Prima di ogni attività che prevede l'uso di strumenti IA da parte degli studenti, il docente specifica nella consegna scritta:
 - se l'uso dell'IA è consentito, vietato o facoltativo;
 - quali strumenti sono autorizzati per quella specifica attività;
 - per quali parti o fasi dell'attività l'IA può essere utilizzata;
 - se è richiesta la dichiarazione d'uso e in quale forma;
 - come l'uso dell'IA verrà considerato nella valutazione dell'elaborato.
- Il docente che vietasse l'uso dell'IA per una specifica attività valutativa specifica il divieto nella consegna scritta. Il divieto non esplicito non equivale ad autorizzazione implicita: in caso di dubbio, lo studente è tenuto a chiedere chiarimento al docente.
- Si raccomanda ai docenti di adottare le seguenti buone pratiche didattiche in relazione all'IA:
 - progettare attività che valorizzino la competenza critica degli studenti nell'uso dell'IA, non solo l'abilità tecnica di utilizzare gli strumenti;
 - prevedere momenti di discussione in classe sugli output generati dagli strumenti IA, sollecitando gli studenti a identificare errori, bias, limiti e aree di miglioramento;
 - alternare attività con l'IA ad attività tradizionali che richiedono elaborazione esclusivamente personale, garantendo lo sviluppo delle competenze di base senza supporto tecnologico;
 - valorizzare nella valutazione il contributo critico e creativo dello studente rispetto all'output IA, piuttosto che la perfezione formale del testo generato;
 - informarsi sull'evoluzione degli strumenti IA e aggiornare periodicamente le proprie indicazioni didattiche, anche attraverso i percorsi formativi organizzati dall'istituto;



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- f. elaborare in sede di Dipartimento griglie di valutazione comuni per le diverse discipline, successivamente adottate e adattate nei singoli Consigli di Classe, che prevedano criteri per la valutazione e la ponderazione dell'apporto dell'IA nei processi e negli elaborati degli studenti.

Art. 23 — Gestione degli elaborati con uso di IA

1. Il docente, alla ricezione di un elaborato per il quale era consentito l'uso dell'IA, valuta:
 - a. la presenza e la completezza della dichiarazione d'uso (se richiesta);
 - b. la qualità del contributo personale dello studente: capacità di rielaborazione critica, originalità dell'analisi, correttezza delle informazioni, coerenza argomentativa;
 - c. la corrispondenza tra quanto dichiarato nell'uso dell'IA e il contenuto effettivo dell'elaborato;
 - d. il rispetto delle indicazioni fornite nella consegna riguardo all'uso dell'IA.
2. In caso di fondato sospetto che l'elaborato sia stato interamente generato da strumenti IA senza rielaborazione personale dello studente, il docente può avviare il colloquio di verifica di cui all'art. 17, comma 3.
3. Il docente può assegnare una valutazione ridotta o insufficiente a un elaborato in cui l'uso dell'IA non è stato dichiarato quando dovuto, o in cui il contributo personale dello studente risulti assente o irrilevante, indipendentemente dalla qualità formale del testo.

Art. 24 — Attività sperimentali con strumenti IA

1. I docenti che intendono avviare attività sperimentali con strumenti IA non ancora presenti nella lista degli strumenti autorizzati seguono la procedura di cui all'art. 18 e al Capitolo 8 del PIIA.
2. Le attività sperimentali approvate sono documentate in un registro tenuto dal RFIA e sono oggetto di una relazione finale da parte del docente proponente, da presentare al GLIA entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività.
3. Le buone pratiche emerse dalle attività sperimentali sono condivise con il Collegio dei Docenti e, ove rilevanti, trasmesse al MIM tramite la piattaforma Unica, in attuazione del Capitolo 5 delle Linee guida MIM.

Art. 25 — AI literacy come obiettivo trasversale

1. L'istituto riconosce lo sviluppo della competenza di AI literacy come obiettivo educativo trasversale a tutti gli indirizzi e livelli scolastici, da integrare nell'insegnamento dell'Educazione Civica (Legge 92/2019, art. 5 — Cittadinanza digitale) e nelle discipline tecniche e scientifiche.
2. I Dipartimenti disciplinari, su proposta del GLIA, definiscono i traguardi di AI literacy attesi per ciascun livello scolastico, coerentemente con il framework DigComp 2.2 e con le Linee guida MIM.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



3. I contenuti minimi di AI literacy da sviluppare nel corso del quinquennio comprendono:

- a. comprensione di base di cosa è l'IA, come funziona e quali sono i principali tipi di sistemi IA;
- b. consapevolezza dei rischi: allucinazioni, bias, disinformazione, violazione della privacy, dipendenza tecnologica;
- c. competenza critica: valutazione delle fonti IA, verifica delle informazioni, pensiero critico sugli output;
- d. etica e responsabilità: dichiarazione d'uso, integrità accademica, impatto sociale dell'IA;
- e. competenza operativa: uso consapevole e produttivo degli strumenti IA per finalità didattiche e professionali;
- f. diritti e tutele: privacy, GDPR, diritti degli utenti nell'uso di sistemi IA.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



TITOLO VI — SANZIONI DISCIPLINARI E MISURE CORRETTIVE

Art. 26 — Principi generali in materia sanzionatoria

1. Le sanzioni previste dal presente Titolo sono ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, finalità educativa e rispetto delle garanzie procedurali stabilite dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/1998 e s.m.i.) e dalle norme vigenti in materia di responsabilità disciplinare del personale scolastico.
2. Le misure sanzionatorie tendono prioritariamente alla funzione educativa e al recupero del comportamento corretto, privilegiando le misure riparatorie e formative rispetto a quelle punitive.
3. Prima dell'irrogazione di qualsiasi sanzione, è garantito all'interessato il diritto di essere ascoltato e di esporre le proprie ragioni.

Art. 27 — Violazioni e sanzioni per gli studenti

1. Le violazioni del presente Regolamento da parte degli studenti sono classificate e sanzionate come segue:

Violazione	Gravità	Sanzione / Misura
Mancata presentazione della dichiarazione d'uso quando richiesta.	Lieve	Ammonizione verbale del docente; richiesta di integrazione della dichiarazione; eventuale abbassamento della valutazione dell'elaborato.
Uso di strumenti IA non autorizzati nella consegna senza informarne il docente.	Lieve-media	Ammonizione scritta; richiesta di rielaborazione dell'elaborato senza uso di IA; eventuale abbassamento della valutazione.
Presentazione di elaborato interamente generato da IA senza dichiarazione, spacciato come lavoro personale (prima infrazione).	Media	Valutazione nulla dell'elaborato (voto insufficiente); ammonizione scritta con nota nel registro disciplinare; attività riparativa assegnata dal docente.
Presentazione di elaborato interamente generato da IA senza dichiarazione (recidiva) o in sede di prove formali.	Grave	Valutazione nulla; segnalazione al Dirigente Scolastico; convocazione genitori; nota disciplinare; eventuale esclusione dalla prova con conseguenze normative previste dal Regolamento.
Uso di strumenti IA durante verifiche o prove formali senza autorizzazione.	Grave	Annullamento della prova; valutazione insufficiente; nota disciplinare; convocazione genitori; eventuali ulteriori provvedimenti del Consiglio di Classe.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



Violazione	Gravità	Sanzione / Misura
Inserimento di dati personali di terzi nei prompt o uso di IA per ledere la dignità di altri.	Gravissima	Sospensione dalle lezioni; segnalazione al Dirigente Scolastico e al DPO; eventuale segnalazione all'Autorità Garante; possibile coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria.
Accesso non autorizzato ad account IA istituzionali di altri.	Gravissima	Come la precedente + segnalazione alle autorità competenti per eventuale rilevanza penale (accesso abusivo a sistema informatico — art. 615-ter c.p.).

Art. 28 — Misure correttive e riparatorie per gli studenti

- In alternativa o in aggiunta alle sanzioni disciplinari, il Consiglio di Classe, su proposta del docente o del Dirigente Scolastico, può disporre le seguenti misure correttive a finalità educativa:
 - attività di riflessione guidata sull'uso responsabile dell'IA e sull'integrità accademica, da svolgere in orario scolastico o extrascolastico;
 - partecipazione obbligatoria a un modulo di formazione sull'etica dell'IA e sulla dichiarazione d'uso;
 - rielaborazione dell'elaborato contestato senza l'ausilio di strumenti IA, entro un termine stabilito dal docente;
 - presentazione orale del lavoro o dei contenuti dell'elaborato davanti alla classe o al docente, per verificare l'effettiva padronanza dei contenuti;
 - redazione di una relazione scritta personale sull'episodio, con riflessione critica sul comportamento tenuto e sulle regole violate.

Art. 29 — Violazioni e misure per il personale docente e ATA

- Le violazioni del presente Regolamento da parte del personale docente e ATA sono soggette alle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare del personale della pubblica amministrazione (D.Lgs. 165/2001, CCNL di riferimento) e possono dar luogo ai seguenti provvedimenti, secondo la gravità:
 - richiamo verbale o scritto da parte del Dirigente Scolastico per violazioni di carattere lieve (es. uso non dichiarato di strumenti IA nella preparazione di materiali didattici);
 - procedimento disciplinare formale per violazioni gravi (es. inserimento non autorizzato di dati personali di studenti in sistemi IA non autorizzati; omessa segnalazione di incidenti; reiterata inosservanza delle disposizioni del Regolamento);



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



- c. segnalazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazioni gravi del GDPR connesse all'uso di sistemi IA;
- d. segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di condotte con rilevanza penale.



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"**



TITOLO VII — DISPOSIZIONI FINALI E ALLEGATI

Art. 30 — Entrata in vigore, revisione e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web dell'istituto, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei Docenti.
2. Il Regolamento è soggetto a periodica revisione e aggiornamento, con delibera del Consiglio d'Istituto su proposta del GLIA, al fine di garantirne l'adeguatezza rispetto all'evoluzione normativa, tecnologica e didattica. La Politica didattica di cui al Titolo V è aggiornata con delibera del Collegio dei Docenti.
3. In caso di significative novità normative (nuovi regolamenti europei, provvedimenti del Garante, circolari ministeriali vincolanti) o tecnologiche che rendano necessario un aggiornamento urgente, il Dirigente Scolastico può adottare, sentito il GLIA, disposizioni integrative temporanee in attesa della revisione formale.
4. Il Regolamento è pubblicato in modo permanente nella sezione "Governance IA" del sito istituzionale, accessibile a tutti i componenti della comunità scolastica e al pubblico. Gli studenti e le famiglie sono informati dell'esistenza del Regolamento e delle principali disposizioni in materia di uso dell'intelligenza artificiale attraverso i canali di comunicazione istituzionali e la relativa informativa.
5. Il Regolamento è comunicato a tutto il personale dell'istituto tramite circolare interna. Il personale docente è tenuto a conoscerne i contenuti e ad applicarne le disposizioni nell'ambito delle proprie attività didattiche ed educative.

Art. 31 — Rapporto con altri regolamenti e documenti istituzionali

1. Il presente Regolamento integra e specifica le disposizioni del Regolamento d'Istituto generale e dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. 249/1998). In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle del Regolamento generale, prevalgono le disposizioni più specifiche del presente atto.
2. Il presente Regolamento è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) ed è coerente con il Piano di Istituto per l'IA (PIIA). In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle del PIIA, prevalgono le disposizioni del PIIA, in quanto documento strategico di riferimento.
3. Le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su ogni precedente circolare, disposizione o indicazione interna in materia di uso dell'IA presso l'istituto.



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"ALESSANDRO ARTOM"



Art. 32 — Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti allegati:

Allegato	Denominazione	Contenuto e utilizzo
All. A	Registro strumenti IA in uso	Elenco aggiornato degli strumenti autorizzati con classificazione rischio e stato compliance.
All. B	Modello dichiarazione studenti uso IA	Dichiarazione che lo studente allega agli elaborati in cui ha usato strumenti IA (obbligatoria quando richiesta dal docente o quando l'uso è significativo).
All. C	Modulo autorizzazione genitoriale uso IA	Autorizzazione delle famiglie per attività didattiche con uso di strumenti IA che comportano trattamento di dati personali di studenti minorenni (da acquisire almeno 15 gg prima dell'attività).
All. D	Informativa uso IA per famiglie (inizio a.s.)	Documento informativo annuale destinato alle famiglie sugli strumenti IA usati a scuola, le regole applicabili e i diritti degli studenti.

Art. 33 — Riferimenti normativi

- Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act): artt. 3 n. 4, 4, 5, 6, 26, 27, 50, Allegato III
- Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR): artt. 5, 13, 14, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37-39
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD)
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia delle istituzioni scolastiche)
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), come modificato dal D.P.R. 235/2007
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Ordinamento del lavoro nelle PA): art. 25
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica): art. 5 (cittadinanza digitale)
- Legge 17 settembre 2025 (Disposizioni in materia di intelligenza artificiale)
- Linee guida MIM per l'introduzione dell'IA nelle istituzioni scolastiche (2025)
- Strategia Italiana per l'IA 2024-2026 (AgID / DTD, 22.07.2024)
- Vademecum Garante "La scuola a prova di privacy" (Ed. 2023)
- Provvedimento Garante n. 114 del 11 aprile 2023 (age gate per servizi IA destinati a minori)